

Codice DB1300

D.D. 11 gennaio 2012, n. 2

Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto di cui al d.m. 25 novembre 2008. Disposizioni in merito alle convenzioni attuative.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma 1110, istituiva un Fondo rotativo destinato al finanziamento delle misure dirette all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sottoscritto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120.

Con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito "Ministero dell'Ambiente"), di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, del 25 novembre 2008 (di seguito "decreto") sono state disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati da concedersi a valere sulle risorse del citato Fondo Kyoto, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "CDP").

La dotazione del Fondo Kyoto, costituito complessivamente da 600 milioni di euro, ripartiti in parti eguali con riferimento al triennio 2007-2009, è utilizzata secondo cicli di programmazione annuale. Con nota prot. DRS – 2009 – 0003294 del 16 aprile 2009, agli atti degli uffici, il Direttore generale del Ministero dell'Ambiente comunicava alle Regioni la tabella di ripartizione delle risorse finanziarie per la prima annualità, effettuata sulla base della popolazione e dei consumi energetici. Per il Piemonte sono stati stanziati, per le misure "microgenerazione diffusa", "rinnovabili" e "usi finali" di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d) del decreto (di seguito "misure regionali"), 9.720.000 Euro. La ripartizione delle risorse per le due annualità successive sarà definita con ulteriori provvedimenti del Ministero dell'ambiente.

Il decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 7, prevede che la CDP, su indicazione delle Regioni e delle Province autonome che optano per tale scelta (nel seguito "regioni a gestione autonoma"), possa avvalersi, relativamente alle sole misure regionali, degli enti di sviluppo regionali competenti per materia, ovvero delle società finanziarie regionali, per le attività scaturenti e conseguenti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23 del decreto (*raccolta e istruttoria delle domande, gestione variazioni e proroghe*). Il decreto stabilisce, inoltre, che con tali enti la CDP stipuli un'apposita convenzione.

La Regione Piemonte, con nota prot. 10271/DB10.00 del 15 maggio 2009 e, successivamente, con deliberazione della Giunta regionale del 5 ottobre 2009, n. 39-12305 ("Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto di cui al d.m. 25 novembre 2008. Affidamento delle attività istruttorie alla società finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A. e approvazione dei criteri regionali di valutazione"), affidava alla società finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A. lo svolgimento delle attività di raccolta e di istruttoria delle domande presentate nell'ambito delle misure regionali, avvalendosi della succitata facoltà. Con la medesima deliberazione definitiva, inoltre, i criteri di valutazione aggiuntivi da osservare nella fase di istruttoria delle domande presentate.

Ai sensi di quanto previsto dal decreto, la CDP svolge, anche con riferimento alle Misure regionali, in qualità di mandatario del Ministero dell'Ambiente, le attività di stipula e gestione del contratto di finanziamento (artt. 17 e 19 del decreto) e di erogazione dei finanziamenti agevolati (art. 20 del decreto).

Considerata tale articolazione delle attività, risulta necessario procedere alla stipula della "Convenzione per le misure microgenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali per le attività scaturenti e conseguenti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23 del decreto interministeriale del 25 novembre 2008 relativo alla disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del "Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra", di cui all'art. 1, commi da 1110 a 1115, della legge 27

dicembre 2006, n. 296” (di seguito “Convenzione Regioni”), tra CDP, Regioni a gestione autonoma ed Enti gestori regionali dalle stesse delegati, a mezzo della quale sono concordate le attività che i suddetti soggetti dovranno svolgere con riferimento alle misure regionali.

Dato atto che la citata d.g.r. 5 ottobre 2009, n. 39-12305 demandava alla Direzione competente per materia l’adozione degli atti necessari per la partecipazione della Regione all’attuazione del Fondo Kyoto;

ritenuto di approvare lo schema della Convenzione Regioni riportato all’Allegato 1 della presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale e di delegare alla sottoscrizione della stessa il responsabile del Settore Politiche energetiche;

dato altresì atto che, come stabilito dalla citata d.g.r. 5 ottobre 2009, n. 39-12305, la disciplina dei rapporti tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. è demandata a successiva convenzione attuativa, e che gli oneri derivanti saranno determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione Quadro firmata il 25 febbraio 2008 tra la Regione e Finpiemonte S.p.A.;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il d.m. 25 novembre 2008 recante “Disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto”;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la d.g.r. 5 ottobre 2009, n. 39-12305;

determina

- di approvare lo schema della Convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Regioni di cui all’art. 4, comma 7 del d.m. 25 novembre 2008 ed Enti gestori regionali dalle stesse delegati, che si riporta all’Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, a mezzo della quale sono concordate le attività che i suddetti soggetti dovranno svolgere con riferimento alle misure di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) e d) del decreto medesimo;
- di delegare il Responsabile del Settore Politiche energetiche alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente, in nome e per conto della Regione Piemonte;
- di dare altresì atto che, come stabilito dalla d.g.r. 5 ottobre 2009, n. 39-12305 la disciplina dei rapporti tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. è demandata a successiva convenzione attuativa e che gli oneri derivanti saranno determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione Quadro firmata il 25 febbraio 2008 tra la Regione e Finpiemonte S.p.A.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Direttore
Roberto Moriondo

Allegato

Allegato 1

Convenzione per le misure microgenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali per le attività scaturenti e conseguenti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23 del decreto interministeriale del 25 novembre 2008 relativo alla disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del “Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra”, di cui all’articolo 1, commi da 1110 a 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

TRA

Regione Abruzzo con sede in [●], Via [●] n. [●], C.F. [●], in persona del [●] (nel seguito “Regione Abruzzo” o “Regione”);

E

Regione Basilicata con sede in [●], Via [●] n. [●], C.F. [●], in persona del [●] (nel seguito “Regione Basilicata” o “Regione”);

E

Regione Emilia Romagna con sede in [●], Via [●] n. [●], C.F. [●], in persona del [●] (nel seguito “Regione Emilia Romagna” o “Regione”);

E

Regione Lombardia con sede in [●], Via [●] n. [●], C.F. [●], in persona del [●] (nel seguito “Regione Lombardia” o “Regione”);

E

Regione Piemonte con sede in [●], Via [●] n. [●], C.F. [●], in persona del [●] (nel seguito “Regione Piemonte” o “Regione”

e, collettivamente con la Regione Abruzzo, la Regione Basilicata, la Regione Emilia Romagna e la Regione Lombardia le “Regioni”);

E

FI.R.A. SpA – Finanziaria Regionale Abruzzese, Via E. Ferrari, 155 - 65124 Pescara, C.F. [●], in persona del [●], quale ente gestore regionale per la Regione Abruzzo (nel seguito, l’ “Ente Gestore Regionale Abruzzo”);

E

Sviluppo Italia Basilicata S.p.A. – Via Centomani, 11 (c/o Centro Direzionale Franco) - Scala B, 3° Piano - 85100 Potenza, C.F. [●], in persona del [●], quale ente gestore regionale per la Regione Basilicata (nel seguito, l’ “Ente Gestore Regionale Basilicata”);

E

ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A., Via G.B. Morgagni, 6 – 40122 Bologna, C.F. [●], in persona del [●], quale ente gestore regionale per la Regione Emilia Romagna (nel seguito, l’ “Ente Gestore Regionale Emilia Romagna”);

E

Cestec S.p.A. – Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività delle Piccole e Medie Imprese Lombarde, Viale Restelli 5/A – 20124 Milano, C.F. [●], in persona del [●], quale ente gestore regionale per la Regione Lombardia (nel seguito, l’ “Ente Gestore Regionale Lombardia”);

E

Finpiemonte S.p.A., Galleria S. Federico, 54 – 10121 Torino, C.F. [●], in persona del [●], quale ente gestore regionale per la Regione Piemonte (nel seguito, l’ “Ente Gestore Regionale Piemonte” e, collettivamente con l’Ente Gestore Regionale Abruzzo, l’Ente Gestore Regionale Basilicata, L’Ente Gestore Regionale Emilia Romagna e l’Ente Gestore Regionale Lombardia gli “Enti Gestori Regionali”);

E

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma (omissis), in persona del [●] (nel seguito “CDP”);

CDP, le Regioni e gli Enti Gestori Regionali di seguito le “Parti”.

PREMESSO CHE

1. l'articolo 1, comma 1110 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito la Legge Kyoto) ha istituito, presso CDP, un apposito fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo con Legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito il Fondo Kyoto);
2. l'articolo 1 commi 1112, 1113 e 1114 della Legge Kyoto individua le misure da finanziare prioritariamente per il triennio 2007-2009, destinando al Fondo Kyoto, nel medesimo triennio, la somma di 200 milioni di euro all'anno e, in eventuale aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 2 giugno 2002, n. 120, prescrivendo altresì che le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati siano destinate all'incremento delle risorse del Fondo Kyoto;
3. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito il “Ministero Ambiente”, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (di seguito il MiSE), sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha disciplinato con il Decreto Ministeriale 25 novembre 2008 (di seguito il Decreto Kyoto), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto, le modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto;
4. con Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 (pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2010 n. 17) (di seguito il Decreto Tasso), adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto, dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stato individuato nello 0,50% annuo il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati;
5. con Decreto Ministeriale n. 713 del 19 luglio 2011 adottato dal Ministero Ambiente sono stati definiti gli schemi della documentazione necessaria per l'operatività del Fondo Kyoto (di seguito il Decreto Allegati);
6. il Ministero Ambiente di concerto con il MiSE e d'intesa con la CDP dovrà adottare la circolare attuativa ex articolo 2, comma 1, lett. s) del Decreto Kyoto (nel seguito Circolare Kyoto);
7. ai sensi dell'articolo 1 comma 1115 della Legge Kyoto, in data [●], il Ministero Ambiente e la CDP, hanno stipulato una convenzione (di seguito, la “Convenzione Ministero”) ai sensi della quale, tra l'altro: (i) sono state definite le modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi; e (ii) il Ministero Ambiente ha conferito a CDP un mandato con rappresentanza per l'espletamento di alcune attività relative alla gestione del Fondo Kyoto, così come indicate all'Articolo 3 della Convenzione Ministero (il “Mandato Ministero”);
8. ai sensi dell'articolo 1 comma 1115 della Legge Kyoto, [in data odierna], l'ABI e la CDP, hanno stipulato una convenzione (di seguito, la “Convenzione ABI”) ai sensi della quale, tra l'altro, CDP ha conferito alle banche aderenti alla Convenzione ABI un mandato con rappresentanza a svolgere una serie di attività connesse alla sottoscrizione dei Contratti di Finanziamento (come di seguito definiti);
9. ai sensi del Decreto Kyoto e della Circolare Kyoto, con riferimento alle misure “Microcogenerazione diffusa”, “Rinnovabili” e “Usi Finali” (di seguito le “Misure Regionali”), le Regioni, anche attraverso gli Enti Gestori Regionali, svolgono autonomamente le attività di cui agli

articoli 14 (Ammissione ai benefici erariali), 15 (Modalità di presentazione delle domande), 16 (Istruttoria), 17 (Decreto di ammissione alle agevolazioni), 18 (Tempi e modalità di realizzazione degli investimenti ammessi), 21 (Casi di decadenza o revoca. Recupero somme), 22 (Varianti) e 23 (Variazioni di titolarità) del Decreto Kyoto;

10. ai sensi di quanto previsto dal Decreto Kyoto, dalla Circolare Kyoto e dalla Convenzione Ministero, anche con riferimento alle Misure Regionali, CDP svolge, in qualità di mandatario del Ministero Ambiente, le attività di stipula e gestione dei Contratti di Finanziamento (articoli 17 e 19 del Decreto Kyoto) e di erogazione dei Finanziamenti Agevolati (articolo 20 del Decreto Kyoto);

11. con la presente convenzione (di seguito la “Convenzione”) le Parti intendono concordare le attività che CDP dovrà svolgere con riferimento alle Misure Regionali.

TANTO PREMESSO, che[, unitamente agli allegati,] costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le parti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute nelle Premesse, i termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Convenzione avranno il significato ad essi attribuito qui di seguito.

Applicativo Web: indica la procedura informatica posta all'interno del sito CDP (www.cassaddpp.it o www.cassadp.it) finalizzata a consentire: (i) ai Soggetti Beneficiari di inserire le domande di ammissione all'agevolazione e di monitorare lo stato di avanzamento della pratica; e (ii) ai soggetti che concorrono all'istruttoria (CDP, Ministero Ambiente, Regioni, Enti Gestori Regionali, Banche Aderenti, ecc.) di eseguirne le varie fasi (istruire le domande, ammetterle all'agevolazione, stipulare e gestire il contratto di finanziamento etc.).

Banca Aderente: indica ciascuna banca autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 385/93 (TUB), che abbia aderito alla Convenzione ABI.

Ciclo di programmazione: indica il periodo di tempo di durata annuale con inizio il 1° gennaio e conclusione il 31 dicembre dello stesso anno.

Contratto di Finanziamento: indica ciascun contratto di finanziamento sottoscritto da un Soggetto Beneficiario e da CDP, che disciplina termini e condizioni del relativo Finanziamento Agevolato.

Convenzione: indica la presente Convenzione.

Fascicolo Elettronico: indica, con riferimento a ciascun Finanziamento Agevolato, la sezione dell'Applicativo Web contenente, in formato elettronico, tutta la documentazione prodotta dal relativo Soggetto Beneficiario in sede di richiesta, stipula e successive erogazioni del Finanziamento Agevolato, nonché tutta la documentazione comunque relativa a tale Finanziamento Agevolato.

Finanziamento Agevolato: indica ciascun finanziamento in favore di un Soggetto Beneficiario a valere sulle risorse del Fondo Kyoto.

Garanzia Bancaria: indica la garanzia bancaria a prima richiesta, conforme al testo concordato con il Ministero Ambiente e allegato alla Convenzione Ministero, rilasciata da una Banca Aderente in relazione a un Finanziamento Agevolato in favore del Ministero Ambiente.

Plafond: indica l'importo massimo di risorse finanziarie assegnate ai sensi del Decreto Kyoto e della relativa regolamentazione a ciascuna Misura Regionale e per ciascuna Regione.

Soggetto Beneficiario: indica ciascuno soggetto beneficiario di un Finanziamento Agevolato appartenente a una delle categorie individuate dal Decreto Kyoto.

Articolo 2 - Fondo Kyoto

1. Affluiscono al Fondo Kyoto le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1113 della Legge Kyoto e all'articolo 3 del Decreto Kyoto, le rate di rimborso dei Finanziamenti Agevolati, nonché tutte le altre risorse finanziarie di tempo in tempo destinate al Fondo Kyoto dal Ministero Ambiente.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono rese disponibili dal Ministero Ambiente sul conto corrente infruttifero di Tesoreria Centrale dello Stato n. 25036 intestato “M.RO AMB. ART. 1 C.1115 L. 296 – 06”.

3. La gestione delle risorse avviene per Ciclo di Programmazione e tali risorse sono ripartite per misura e territorio ai sensi del Decreto Kyoto e della Circolare Kyoto, come di volta in volta sostituiti, modificati e integrati.

Articolo 3 – Conferimento dell’incarico

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Regione dichiara di conferire, come in effetti conferisce, apposito mandato con rappresentanza a CDP [●] e per essa al suo legale rappresentante *pro tempore*, che sottoscrivendo la presente Convenzione dichiara di accettare, come in effetti accetta, per l’espletamento delle seguenti attività, nei medesimi termini previsti, per le corrispondenti attività, nel Mandato Ministero (di seguito il “Mandato”):

I. curare la fase di raccolta delle domande per la concessione di Finanziamenti Agevolati e di creazione dei Fascicoli Elettronici;

II. a seguito della ricezione dei provvedimenti di ammissione ai Finanziamenti Agevolati e/o di diniego dei Finanziamenti Agevolati e/o delle comunicazioni di non ricevibilità delle domande di Finanziamento Agevolato da parte delle Regioni e/o Enti Gestori Regionali, provvedere all’inoltro degli stessi ai Soggetti Beneficiari, invitandoli, se del caso, ad avviare le procedure per il perfezionamento dei relativi Contratti di Finanziamento;

III. effettuare tutte le comunicazioni relative alla procedura come individuate nel Decreto Kyoto e nella Circolare Kyoto alle Regioni e agli Enti Gestori Regionali;

IV. a seguito di comunicazione proveniente dalla relativa Regione e/o Ente Gestore Regionale relativa ai casi di variazione di titolarità del relativo Contratto di Finanziamento, provvedere alle necessarie modifiche e/o integrazioni del Contratto di Finanziamento;

V. a seguito di comunicazione proveniente dalla relativa Regione e/o Ente Gestore Regionale relativa ai casi di revoca delle agevolazioni procedere alla risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento;

VI. provvedere alla conservazione, direttamente e/o tramite le Banche Aderenti per le attività di loro competenza, della documentazione afferente i singoli Finanziamenti Agevolati, rendendola prontamente disponibile a richiesta della Regione e/o Ente Gestore Regionale.

2. Ai sensi dell’ articolo 1708 c.c. sono ricomprese nel presente Mandato anche le ulteriori attività, iniziative, atti giuridici preparatori e strumentali, nonché atti necessari e conseguenti al compimento, opportuni e utili, ovvero che si connettono all’attività espressamente consentita e ne costituiscono il naturale svolgimento in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione, nella Circolare Kyoto, nel Decreto Kyoto e in tutti gli altri atti e/o accordi ai medesimi relativi.

3. Le Parti concordano espressamente che i rapporti tra ciascuna Regione e il relativo Ente Gestore Regionale saranno regolati esclusivamente tra i medesimi e che eventuali carenze o imperfezioni di poteri degli Enti Gestori Regionali non potranno in alcun modo essere opposti a CDP e/o al Ministero Ambiente che sono espressamente legittimati a fare affidamento, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, su quanto di volta in volta rappresentato dalle Regioni e/o dagli Enti Gestori Regionali senza necessità di effettuare alcuna verifica in merito alla legittimazione e ai poteri del relativo soggetto.

Articolo 4 – Esecuzione del Mandato

1. Nell’espletamento del Mandato di cui al precedente Articolo 3, ciascuna Regione, autorizza espressamente CDP, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1717 c.c., a conferire appositi sub-mandati, con o senza rappresentanza:

a. alle Banche Aderenti per lo svolgimento delle seguenti attività: (a) perfezionamento e stipula dei Contratti di Finanziamento; (b) adempimento di tutti gli obblighi antiriciclaggio, di cui al D.lgs

231/07 e successive integrazioni e modificazioni; (c) raccolta della documentazione necessaria alla stipula del Contratto di Finanziamento; e (d) acquisizione della documentazione necessaria alle erogazioni del relativo Finanziamento Agevolato. Restando, comunque, inteso che, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare Kyoto, le Banche Aderenti si occuperanno, altresì, del rilascio e acquisizione della Garanzia Bancaria e rilevazione e comunicazione dei parametri di affidabilità economico-finanziaria dei Soggetti Beneficiari;

b. a primario istituto di credito con comprovata esperienza nella gestione di operazioni di credito agevolato, selezionato da CDP a proprio insindacabile giudizio, per lo svolgimento di tutte o parte delle attività – diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 1 lettera (a) - oggetto del Mandato conferito a CDP ai sensi del precedente Articolo 3;

c. a primario operatore del settore postale, selezionato da CDP a proprio insindacabile giudizio, per le attività di ricezione e raccolta di tutta la documentazione inviata dai Soggetti Beneficiari, nonché per la trasformazione di tale documentazione in formato elettronico ai fini della creazione dei Fascicoli Elettronici.

2. Tutte le attività oggetto del presente Mandato si intenderanno svolte da CDP con pienezza di poteri e senza responsabilità per la scelta e l'operato delle Banche Aderenti sub-mandatari di cui al precedente paragrafo 1. lettera (a), ai sensi dell'articolo 1717, secondo comma, del codice civile.

3. Ciascuna Regione e/o Ente Gestore Regionale autorizza CDP affinché, nell'esecuzione del Mandato di cui al precedente Articolo 3, quest'ultima si avvalga dell'opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti.

4. Il Mandato non ha ad oggetto il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Finanziamento e per tali attività il Ministero Ambiente si avvale di Equitalia, sollevando pertanto CDP da qualsiasi attività e/o onere al riguardo.

5. Ciascuna Regione e/o Ente Gestore Regionale riconosce, infine, che successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione dovrà essere adottata la Circolare Kyoto, e CDP dovrà provvedere alla definizione dei rapporti con i sub-mandatari di cui al precedente paragrafo 1 del presente Articolo 4. Le Parti concordano, pertanto, che, nel loro comune interesse, in linea con quanto previsto nella Convenzione Ministero, il Mandato sarà efficace a partire dal 15 gennaio 2012.

6. Resta inteso che CDP non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti delle Regioni e/o degli Enti Gestori Regionali nel caso in cui non sia possibile dare corso alle attività oggetto del Mandato a partire dalla data di cui sopra a seguito di eventuali ritardi nel conferimento dei sub-mandati di cui al precedente paragrafo 1 del presente Articolo 4, fatto salvo il caso in cui tali ritardi dipendano da dolo o colpa grave di CDP.

7. Le Parti, concordano, inoltre, che in caso di eventuali contenziosi nell'affidamento dei sub-mandati di cui al precedente paragrafo 1 del presente Articolo 4 il termine di efficacia del Mandato di cui al precedente paragrafo 6 del presente Articolo 4 sarà concordemente posticipato dalle Parti in linea con quanto previsto nella Convenzione Ministero per il tempo necessario alla soddisfacente definizione di tali contenziosi, senza che né le Regioni e/o gli Enti Gestori Regionali né CDP abbiano alcunché a che pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo anche in deroga, ove necessario, al precedente paragrafo 6 del presente Articolo 4.

Articolo 5 – Adempimenti delle Regioni e degli Enti Gestori Regionali

1. Con riferimento alle Misure Regionali, ciascuna Regione e ciascun Ente Gestore Regionale per quanto di rispettiva competenza, dovrà:

a. compiere tutte le attività di propria competenza ai sensi della Legge Kyoto e del Decreto Kyoto ivi inclusa l'istruttoria preliminare, l'istruttoria tecnica consistente nella verifica della validità tecnica del progetto presentato e della relativa ammissibilità e congruità dei costi e l'istruttoria economico-finanziaria;

- b.** servirsi esclusivamente dell'Applicativo Web per lo svolgimento di tutte le attività di propria competenza;
 - c.** richiedere informazioni alle competenti Prefetture con riferimento alle "imprese soggette alla verifica antimafia" che superano con esito positivo l'istruttoria tecnica e provvedere a comunicare l'esito a CDP e alle Banche Aderenti per gli opportuni e conseguenti adempimenti;
 - d.** effettuare se del caso accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate in merito alle dichiarazioni rese dai Soggetti Beneficiari;
 - e.** provvedere ad effettuare le dovute comunicazioni a CDP, alle Banche Aderenti e a qualsiasi altro soggetto interessato alle procedure di cui alla Legge Kyoto, al Decreto Kyoto e alla Circolare Kyoto necessarie al corretto svolgimento delle attività ivi previste;
 - f.** emettere e trasmettere i provvedimenti di diniego dei Finanziamenti Agevolati, ammissione ai Finanziamenti Agevolati, le lettere di comunicazione di non ricevibilità delle domande di Finanziamento Agevolato, provvedimenti di proroga dei Finanziamenti Agevolati, variazione soggettiva e/o oggettiva, presa d'atto e comunque quelli previsti dal Decreto Kyoto e dalla Circolare Kyoto;
 - g.** espletare i controlli relativi alle autorizzazioni necessarie per la costruzione, installazione e esercizio delle opere e impianti;
 - h.** comminare la revoca/decadenza delle agevolazioni, anche su proposta di CDP, sulla base di quanto disposto dal Decreto Kyoto e dalla Circolare Kyoto;
 - i.** provvedere ai sensi del Decreto Kyoto alle verifiche sulla regolare esecuzione delle iniziative finanziate, nonché sulla loro conformità al progetto presentato, incluse le eventuali varianti approvate, nonché il rispetto dei tempi e delle modalità degli investimenti ammessi, secondo le modalità autonomamente stabilite dalle stesse;
 - j.** informare con immediatezza, quando ricorrono le ipotesi di cui all' articolo 21, comma 1, lettere a), b), e), f), g) ed i) del Decreto Kyoto, la Procura regionale competente della Corte dei Conti di ogni ipotesi di danno erariale cagionato dai Soggetti Beneficiari;
 - k.** fare quanto altro necessario al fine di consentire a CDP di porre in essere tutte le attività necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. Conseguentemente CDP non potrà essere ritenuta responsabile degli inadempimenti o della non corretta esecuzione dei suoi obblighi in caso di mancata ottemperanza o tempestività da parte della Regione e/o Ente Gestore Regionale alle richieste in proposito formulate.
- Resta inteso che ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti e/o dubbi in ordine alla interpretazione di norme contenute nel Decreto Kyoto e nella Circolare Kyoto, le Regioni e/o gli Enti Gestori Regionali sono tenuti a richiedere esplicite direttive al Ministero Ambiente.
- 2.** Ciascuna Regione e ciascun Ente Gestore Regionale dichiara di aver preso visione del codice etico e del modello organizzativo di CDP (rispettivamente il "Codice Etico" e il "Modello Organizzativo") disponibili sul sito internet di CDP e di conoscerne integralmente il contenuto. Ciascuna Regione e ciascun ente Gestore Regionale a tal riguardo si impegna inoltre nei confronti di CDP a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto;
 - e
 - (c) i collaboratori su base continuativa di CDP,
- a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo.

Articolo 6 - Comunicazioni

1. Resta inteso che le comunicazioni tra le Parti, relative ai Finanziamenti Agevolati, avverranno esclusivamente attraverso l'Applicativo Web e, solo in caso di mancato funzionamento dell'Applicativo Web, in formato cartaceo.

2. Tutte le altre comunicazioni dovranno avvenire a mezzo lettera, anticipata via fax, ai seguenti indirizzi:

- Regione Abruzzo

Via [●] n. [●]

CAP [●]

Fax [●]

Attenzione [●]

- Regione Basilicata

Via [●] n. [●]

CAP [●]

Fax [●]

Attenzione [●]

- Regione Emilia Romagna

Via [●] n. [●]

CAP [●]

Fax [●]

Attenzione [●]

- Regione Lombardia

Via [●] n. [●]

CAP [●]

Fax [●]

Attenzione [●]

- Regione Piemonte

Via [●] n. [●]

CAP [●]

Fax [●]

Attenzione [●]

- F.I.R.A. SpA – Finanziaria Regionale Abruzzese

Via [●] n. [●]

CAP [●]

Fax [●]

Attenzione [●]

- Sviluppo Italia Basilicata S.p.A.

Via [●] n. [●]

CAP [●]

Fax [●]

Attenzione [●]

- ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A.

Via [●] n. [●]

CAP [●]

Fax [●]

Attenzione [●]

- Cestec SpA – Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la Competitività delle Piccole e Medie Imprese Lombarde

Via [●] n. [●]

CAP [●]
Fax [●]
Attenzione [●]
- Finpiemonte S.p.A.
Via [●] n. [●]
CAP [●]
Fax [●]
Attenzione [●]

- Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 - Roma
Fax [●]
Attenzione [●]
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Via [●] n. [●]
CAP [●]
Fax [●]
Attenzione [●]

Articolo 7 – Tutela dei dati personali

1. Resta inteso che il trattamento, effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, nonché la comunicazione e/o diffusione dei dati personali afferenti ai Contratti di Finanziamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Ciascuna Regione e Ente Gestore Regionale autorizza la CDP a trasmettere i dati:
 - a. alla Banca d'Italia, all'ISTAT, alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, al fine di permettere l'espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti;
 - b. ad ogni altra categoria di soggetti la cui attività è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità indicate nella presente Convenzione.

Articolo 8 – Trattamento fiscale

1. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 9 - Efficacia

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 4, paragrafo 5, la presente Convenzione acquista efficacia dal giorno della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2013; essa si intenderà tacitamente rinnovata di triennio in triennio fino al completamento dell'operatività del Fondo Kyoto, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. 6 mesi prima di ogni scadenza triennale. Entro tale termine dovranno essere attivate, con le medesime formalità, eventuali richieste di revisione/modifica dei contenuti.
2. Resta inteso che il Mandato di cui al precedente Articolo 3 si intende conferito anche nell'interesse del mandatario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma c.c. e non potrà, pertanto, essere revocato dalla Regione e/o dall'Ente Gestore Regionale prima della scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 1.
3. Per quanto concerne le altre cause di estinzione, di revoca e di rinuncia da parte di CDP del presente Mandato si rimanda all'apposita disciplina di cui agli articoli 1722, 1723, 1725 e 1727 c.c.

Articolo 10 – Norme finali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i termini e le condizioni della presente Convenzione sono stati tra di loro espressamente ed interamente negoziati e che possono essere modificati solo con atto avente forma scritta sottoscritto da tutte le Parti.
 2. L'eventuale nullità, invalidità e/o inefficacia di una qualsiasi disposizione della presente Convenzione non comporterà la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia di qualsiasi altra disposizione della medesima.
 3. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia riguardante la presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
 4. Gli oneri per le attività assegnate dal Decreto Kyoto alle Regioni e agli Enti Gestori Regionali di cui al precedente articolo 5 sono ad integrale carico delle stesse Regioni e degli stessi Enti Gestori Regionali ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 9 del Decreto Kyoto. Le spese relative all'Applicativo Web, al Fascicolo elettronico e alla gestione dei Finanziamenti Agevolati, secondo quanto previsto all'articolo 3 della presente Convenzione, non saranno a carico delle Regioni e degli Enti Gestori Regionali e saranno ripartite secondo quanto previsto nella Convenzione Ministero.
 5. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 4, sulla base delle istanze effettivamente pervenute dalle Regioni, il Ministero Ambiente potrà, con separato atto, verificare la possibilità di riconoscere un mero rimborso degli oneri sostenuti, strettamente commisurato alle domande in assoluto istruite. L'importo unitario da riconoscersi dovrà essere eminentemente figurativo e commisurato all'eventuale aumento del carico di lavoro scaturente dalla verifica condotta dal soggetto istruttore presso le Regioni. CDP procederà a corrispondere detto rimborso alle Regioni, previa autorizzazione del Ministero Ambiente, prelevandolo dal conto corrente (omissis) aperto presso la Tesoreria Centrale e intestato "M.RO AMB. ART. 1 C.1115 L. 296 – 06".
- La presente Convenzione è redatta in undici originali in carta semplice, uno per ciascuna delle Parti.